



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL REGISTRO MESOTELIOMI (C.O.R.)

TRA

Regione Campania (di seguito denominata Regione), rappresentata dal che interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta regionale della Campania, con sede in Napoli, via Santa Lucia n. 81, codice fiscale n. 80007580279, nella qualità di Direttore Generale della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale.

E

Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, con sede legale in Caserta, Viale Lincoln n. 5, codice fiscale n. 02044190615 – per conto del Dipartimento di Medicina Sperimentale, (di seguito denominata UNICAMPANIA), nella persona della..... in qualità di Direttore Generale dell’Università **degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”**.

PREMESSO CHE

- a. La Legge 257 del 27.03.1992 all’art.10 prevede l’adozione da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, di piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.
- b. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308” *Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991”*, i Registri Regionali Mesoteliomi sono stati identificati all’art. 2 come Centri Operativi Regionali del Registro Nazionale Mesoteliomi (ReNaM) istituito presso l’ISPESL di Roma, i cui compiti sono stati delineati dal successivo art. 3 del predetto DPCM, che in particolare prevedono la rilevazione di tutti i casi di mesotelioma incidenti nell’ambito regionale a partire dal 01.01.2000.
- c. Il Registro Regionale Mesoteliomi (RENAM) della Campania venne istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3901 del 02.08.2002.
- d. Che il COR Campania oltre al registro mesoteliomi, comprende anche il registro dei tumori nasali e sinusali ed il registro dei casi di neoplasie a bassa frazione eziologica.
- e. Il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” è stato sede del Registro regionale Mesoteliomi dal 02.08.2002 al 31.08.2018.



TENUTO CONTO

- a. Della richiesta di collaborazione effettuata dalla Regione Campania finalizzata alla riattivazione del del COR Regione Campania per il triennio 2024-2026.
- b. Della disponibilità a tale collaborazione da parte del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", già sede del Registro regionale Mesoteliomi fino al 31.08.2018, per il triennio 2024-2026.

Art. 1 – Obiettivi

Le Parti del presente Accordo, Regione Campania in nome e per conto della Giunta regionale della Campania, con sede in Napoli, via Santa Lucia n. 81, pec dg.500400@pec.regione.campania.it e UNICAMPANIA, nella persona in qualità di Direttore Generale dell'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli", con sede legale in Caserta, Viale Lincoln n. 5 pec protocollo@pec.unicampania.it convengono che il COR (sede del Registro Mesoteliomi della Regione Campania) – ubicato negli spazi già individuati presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale (sito in Via Santa Maria di Costantinopoli, 16 - 80138 Napoli) – svolgerà, nel triennio 2024-2026, le attività nel rispetto della normativa vigente, e si avranno come obiettivi prioritari:

- a) il recupero e la valutazione dei casi incidenti di mesotelioma maligno in soggetti residenti nella regione Campania insorti prima dell'anno 2024;
- b) la raccolta e la valutazione dei casi incidenti di mesotelioma maligno in soggetti residenti nella regione Campania per il periodo 2024-2026;
- c) il recupero e la raccolta delle informazioni sulla pregressa esposizione all'amianto dei casi incidenti di mesotelioma maligno in soggetti residenti nella regione Campania insorti prima dell'anno 2024;
- d) la raccolta delle informazioni sulla pregressa esposizione all'amianto dei casi incidenti di mesotelioma maligno in soggetti residenti nella regione Campania per il periodo 2024-2026;
- e) la collaborazione con il Registro Nazionale Mesoteliomi (ReNaMe degli altri registri previsti nel COR regionale) e con le diverse strutture sanitarie e non sanitarie regionali ed extraregionali.

La metodologia e le procedure che saranno seguite dal Registro Mesoteliomi della Regione Campania per la identificazione, la raccolta, la definizione, la classificazione e la codifica dei casi di mesotelioma maligno e delle loro storie di esposizione, saranno quelle definite dalle Linee Guida nazionali del Registro Nazionale dei Mesoteliomi Maligni (RENAM).



Articolo 2 – Obblighi di UNICAMPANIA/COR

- a. UNICAMPANIA, quale sede del COR, si impegna a garantire:
 - l’attuazione delle attività di realizzazione e manutenzione del registro così come definite dal DPCM 308/2002;
 - la presentazione a Regione ogni anno della rendicontazione annuale tecnico-scientifica ed economica delle attività svolte riferite all’anno precedente.

Articolo 3 – Finanziamento, criteri, modalità di erogazione e di utilizzazione dei fondi

- a. La Regione si impegna ad assegnare a UNICAMPANIA/COR la quota di 250.000 euro, per il triennio 2024-2026 per la realizzazione, la manutenzione e la continuità del Registro Mesoteliomi della Regione Campania, con l’attribuzione della somma in 3 rate, di cui la prima dopo la pubblicazione della delibera, mentre le altre due rate a scadenza degli altri di ogni anno.
- b. L’UNICAMPANIA/COR si impegna a utilizzare i fondi nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dal Responsabile amministrativo individuato dalla Regione Campania, nella persona della UOD 02.
- c. L’ UNICAMPANIA/COR si impegna a rendicontare tutte le attività mediante la compilazione di ogni documento necessario, incluse le schede di rilevazione dati di volta in volta predisposte dal Responsabile amministrativo individuato dalla Regione Campania. L’ UNICAMPANIA/COR si impegna, inoltre, a trasmettere alla Regione la documentazione richiesta secondo le tempistiche comunicate dalla UOD Prevenzione.
- d. La Regione, nel caso in cui si verificassero, per cause imputabili al COR, condizioni di inadempienza tali da portare all’attivazione di una procedura di risoluzione, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, ovvero nel caso in cui si verificasse l’impossibilità sopravvenuta, totale o parziale, di realizzare uno o più attività in capo allo stesso COR si avvarrà della facoltà di risolvere la convenzione e di richiedere la restituzione delle somme già erogate, nella misura in cui tali somme siano riconducibili ad attività non realizzate .

Articolo 4 – Personale da utilizzare

- a. La Regione autorizza l’UNICAMPANIA a supportare le attività del COR col personale strutturato del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nonché a reclutare il personale da mettere a disposizione del Centro stesso, ricorrendo alle seguenti tipologie di contratti: assegni di ricerca (o analoga tipologia di contratto di formazione e per attività di ricerca), dottorati di ricerca, borse di studio e contratti a tempo determinato.



La Regione autorizza l'UNICAMPANIA a riconoscere incentivazioni – a valere sulle risorse trasferite alla stessa Università - al personale tecnico amministrativo del Dipartimento di Medicina Sperimentale che collabora col COR, ai sensi dei vigenti regolamenti di Ateneo.

- b. UNICAMPANIA si impegna ad assolvere agli obblighi di legge in materia di tutela della salute dei lavoratori eventualmente richiesti per il personale reclutato per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1.
- c. L'UNICAMPANIA solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti all'assicurazione e alla gestione delle risorse umane direttamente occupate nelle attività previste dalla presente Convenzione presso la sede del CRFV e per le unità di personale reclutate attraverso bandi emanati da UNICAMPANIA.

Articolo 5 – Durata della Convenzione

- a. La presente Convenzione, non tacitamente rinnovabile, è efficace a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e per una durata triennale.
- b. La durata della presente Convenzione, eventualmente modificata e/o integrata può essere prorogata, con esplicito consenso delle Parti, al fine di non interrompere la funzionalità stessa del COR nel preminente interesse pubblico di tutela della salute, qualora intervengano nuovi Accordi Stato-Regioni, recepiti da Regione, per un periodo compatibile con la durata degli Accordi stessi e dei conseguenti provvedimenti regionali attuativi.

Articolo 6 – Risoluzione del contratto

- a. la Regione, previa contestazione scritta dei fatti e assegnando un congruo termine a UNICAMPANIA/ COR entro cui far pervenire le proprie controdeduzioni, può risolvere la presente Convenzione con proprio provvedimento qualora riscontri: – gravi inadempienze nell'assolvimento degli obblighi in capo al COR; – una riduzione o modifica peggiorativa delle garanzie di un corretto svolgimento delle attività da parte del COR.
- b. la Regione può inoltre recedere ad nutum dalla presente Convenzione per effetto di revoca con proprio provvedimento del riconoscimento della collocazione del COR presso l'UNICAMPANIA.
- c. UNICAMPANIA può recedere dalla presente convenzione e conseguentemente decadere dall'incarico di COR per conto di Regione, comunicando formale decisione in tal senso tramite PEC adeguatamente motivata, con un preavviso di almeno 6 mesi al fine di permettere a Regione di individuare una nuova collocazione per il Centro stesso.
- d. Nei casi di recesso di cui ai precedenti commi, UNICAMPANIA/COR dovrà trasferire ogni informazione in proprio possesso secondo le indicazioni di Regione ed in ogni caso assicurare la continuità delle attività in



essere, specie con riferimento alla gestione delle segnalazioni nella Rete nazionale di Farmacovigilanza fino al perfezionamento del nuovo assetto organizzativo, stante il preminente interesse pubblico di tutela della salute.

Articolo 7 – Obblighi in materia di protezione dei dati

- a. Il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità della presente convenzione è effettuato in conformità alla vigente normativa in materia.
- b. UNICAMPANIA/COR è “Responsabile del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art.28 del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito denominato GDPR). Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate in premessa e all’art. 1, comma1, con le finalità ivi previste. Vengono trattati dati relativi alla salute dei pazienti. Le categorie di interessati sono sia i cittadini-pazienti (utenza), sia il personale sanitario e il management sanitario nonché tutti gli operatori coinvolti. La durata del trattamento è circoscritta al periodo di validità della presente convenzione.
- c. UNICAMPANIA/COR non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati. I dati saranno trattati, all’interno di UNICAMPANIA/COR soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Sarà cura di UNICAMPANIA/COR autorizzare i suddetti soggetti al trattamento dei dati ed istruirli, per iscritto, circa un trattamento dei dati conforme alle norme vigenti. Il personale dipendente o i collaboratori/le collaboratrici che saranno incaricati di svolgere le prestazioni oggetto della presente Convenzione dovranno assicurare la massima riservatezza.
- d. Nell'ambito dell'attività svolta in adempimento agli obblighi contrattualmente assunti, UNICAMPANIA/COR è, inoltre, tenuto a compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
- e. In caso di inadempimento dei presenti obblighi o condotte difformi o contrarie rispetto alle legittime istruzioni di Regione, UNICAMPANIA/COR è considerato come titolare e risponde per i danni cagionati a terzi dal trattamento dei dati ai sensi dell’art. 82 del GDPR, se non prova che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.



- f. Al fine di garantire il risarcimento effettivo nei confronti dell'interessato, se Regione e UNICAMPANIA/COR sono coinvolti nel medesimo trattamento e sono responsabili del danno causato, essi rispondono solidalmente per l'intero ammontare del danno, fatto salvo il diritto di regresso.
- g. Resta inteso che le obbligazioni a carico di UNICAMPANIA/COR decadranno in qualunque caso di cessazione del rapporto contrattuale con effetto dalla data di tale cessazione.
- h. Le Parti convengono che nel caso in cui necessitasse, eventualmente anche su segnalazione di UNICAMPANIA/COR, ai fini della realizzazione di Progetti regionali e/o nazionali di Farmacovigilanza attiva affidata allo stesso COR, l'utilizzo di dati di cui Regione in qualità di Titolare del Trattamento dei dati ha nominato un Soggetto terzo "Responsabile del Trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR, Regione si attiverà affinché il competente Delegato al Trattamento provveda ad incaricare detto Soggetto alla nomina di UNICAMPANIA/CRFV quale "Sub Titolare del Trattamento" ai sensi dell'art. 28, comma 2 del GDPR e nel rispetto delle previsioni ivi contenute.

Articolo 8 – Riservatezza e codice di condotta

- a. Le Parti si impegnano a non divulgare dati e informazioni aventi carattere di riservatezza raccolti durante l'attività oggetto della presente Convenzione per scopi diversi da quelli necessari alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 1.
- b. Le parti si impegnano reciprocamente a far osservare ai propri collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 nr. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2013, n. 129, nonché i codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, in attuazione degli artt. 54, comma 5, D.lgs. 165/2001 e 1, comma 44, L. 190/2012.

Articolo 9 – Disposizioni finali

- a. Il contenuto della presente Convenzione è stato oggetto di reciproca negoziazione tra le parti;
- b. La presente Convenzione una volta divenuta efficace è da ritenersi a tutti gli effetti sostitutiva di ogni precedente convenzione stipulata a riguardo con l'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli".

Articolo 10 – Foro competente

- a. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione della presente Convenzione, che non venisse risolta bonariamente tra le Parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.



Articolo 11 – Stipula della Convenzione in forma elettronica. Registrazione

- a. Le Parti si danno atto che la presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente in materia di amministrazione digitale e che, pertanto, essa si intenderà perfezionata al momento dell'apposizione dell'ultima firma digitale.
- b. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 della Tariffa parte II del DPR 131/1986. È soggetta, inoltre, all'imposta di bollo in caso d'uso ai sensi dell'art. 42 della Tariffa II, allegato A del DPR 642/1972. L'importo dell'imposta di bollo eventualmente dovuto grava sulla parte che ne farà uso.
- c. La presente Convenzione sarà repertoriata a cura della Regione Campania.

Napoli, (vedi data delle firme digitali)

Regione Campania

Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli"